

Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica – Cass. n. 21199/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notificazione dell'istanza di fallimento - Disciplina ex art. 15 l.fall. - Individuazione della sede risultante dal registro delle imprese - Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica - Fede privilegiata - Sussistenza - Conseguenze - Tentativo di notificazione in luogo diverso - Deduzione - Querela di falso - Necessità.

In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte allegghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21199 del 23/07/2021 (Rv. 661974 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221

Corte

Cassazione

21199

2021